



Ministero dell'Istruzione e del Merito



IST. COMPRENSIVO ISOLE EOLIE
Prot. 0007518 del 30/10/2025
VI (Uscita)

Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “ISOLE EOLIE”

Via Stradale-98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222

C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ.**UFT6NF**

e-mail: meic818009@istruzione.it - Pec: meic818009@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI

- AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. d) DEL D.A. 7753/2018

Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 23 del 28/10/2025

- (Verbale n. 4)

PREMESSA

VISTO l'art. 1 della Legge 19/07/1991 n. 216;

VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;

VISTA la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni generali gestione amministrativo-contabile istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”, che ha recepito il D. I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTI in particolare gli art. 38 e 45 del D.A. 7753/2018;

Art. 1 – Principi fondamentali

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, associazioni, enti, gruppi organizzati e anche imprese, per l'espletamento di attività aventi **finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini**.

L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere:

- compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima.
- coerente con le specificità del PTOF di Istituto;
- non interferente con le attività didattiche
- deve avere carattere temporaneo

Art. 2 - Criteri di assegnazione

Le attività o iniziative proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;

ISTITUTO COMPRENSIVO “ISOLE EOLIE”

Via Stradale-98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222

C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ.**UFT6NF**

e-mail: meic818009@istruzione.it - Pec: meic818009@pec.istruzione.it

Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

- b) attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro anche nella collaborazione prevista per i PCTO;
- c) attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF;
- d) natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- e) specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e ad associazioni professionali del personale della scuola;
- f) qualità e originalità delle iniziative proposte, particolarmente nell’ambito delle attività culturali;
- g) esigenze, in particolare, di enti e associazioni operanti nell’ambito scolastico.

L’Ente locale proprietario dell’immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico e facendo richiesta scritta.

I concessionari potranno utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali concordando le modalità di utilizzo direttamente con il Dirigente scolastico. Non è concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro.

Art. 3 – Principi fondamentali

1. La concessione dei locali scolastici si ispira ai seguenti principi fondamentali:
 - a) l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e coerente con le specificità educative dell’Istituto;
 - b) l’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee;
 - c) l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può di norma venire solo fuori dell’orario del servizio scolastico e durante il periodo estivo;
 - d) il provvedimento concessorio, disposto dal Dirigente scolastico, deve disciplinare dettagliatamente le condizioni di utilizzo, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Istituto e da relativo regolamento per garantire la scuola sotto l’aspetto patrimoniale e del servizio;
 - e) è facoltà del Dirigente scolastico ritirare la concessione dei locali in qualsiasi momento per giustificati motivi;
 - f) nel contratto concessorio, il contraente dovrà sottoscrivere per la presa visione e accettazione il regolamento di Istituto in vigore.

Art. 4 - Doveri e responsabilità del Concessionario

1. In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere i seguenti impegni:
 - a) indicare nominativo e recapiti del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente verso l’Istituzione scolastica;
 - b) osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
 - c) lasciare i locali, dopo l’uso, in ordine e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e non usare altri locali se non quelli concessi;
 - d) segnalare tempestivamente all’Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali;

ISTITUTO COMPRENSIVO “ISOLE EOLIE”

Via Stradale-98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222

C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ.**UFT6NF**

e-mail: meic818009@istruzione.it - Pec: meic818009@pec.istruzione.it

Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

- e) sospendere l'utilizzo dei locali in caso di particolare programmazione di attività scolastiche da parte dell'Istituzione scolastica;
 - f) nel caso di utilizzo di laboratori di informatica e altri, con attrezzature particolarmente sofisticate, attenersi al Regolamento del laboratorio e far riferimento al Responsabile del laboratorio per ogni problematica relativa assumendosi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito;
 - g) esibire copia delle polizze assicurative di responsabilità civile di copertura di danni arrecati a cose e/o persone nel corso dell'utilizzo dei locali concessi;
 - h) non lasciare nei locali attrezzature e beni propri;
 - i) accettare incondizionatamente di rispettare il Regolamento di Istituto;
 - j) accettare incondizionatamente le condizioni e i termini presenti nel Regolamento specifico per l'utilizzo dei locali scolastici.
2. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. L'eventuale posizionamento di materiale all'interno dell'edificio scolastico è disciplinato dettagliatamente dall'accordo di concessione. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica e per usi assimilabili a pubblico spettacolo.
 3. È vietato fumare negli spazi interni ed esterni. Il personale in servizio nella scuola, in funzione di vigilanza, è incaricato di far rispettare il divieto. Parimenti, è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non richiesti e non specificatamente concessi. Infine, è preclusa l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificamente autorizzate.
 4. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'Istituzione scolastica è pertanto **sollevata da ogni responsabilità civile e penale** derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
 5. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto alla Istituzione scolastica; le stesse dovranno contenere:
 - a) l'indicazione del soggetto richiedente;
 - b) lo scopo preciso della richiesta;
 - c) le generalità della persona responsabile e di eventuali altri operatori presenti nell'edificio;
 - d) la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
 - e) le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
 - f) i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
 - g) il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici.
 6. Il soggetto terzo interessato dovrà presentare unitamente alla richiesta copia dell'atto costitutivo dell'Associazione e relativo Statuto.
 7. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Art. 5 – Obblighi dell'istituzione scolastica

La scuola s'impegna:

ad effettuare giornalmente, al termine delle attività svolte dalla Società di formazione un'accurata verifica degli arredi e delle attrezzature utilizzate ed a contestare immediatamente per iscritto alla Società eventuali danneggiamenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO “ISOLE EOLIE”

Via Stradale-98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222

C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ.**UFT6NF**

e-mail: meic818009@istruzione.it - Pec: meic818009@pec.istruzione.it

Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

Art. 6 – Divieti particolari

- Sono incompatibile le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio, gli arredi e le strumentazioni dell’edificio scolastico;
- Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica;

Nei locali scolastici atto assoluto divieto di:

- fumare;
- l’accesso a personale non autorizzato;
- la vendita di cibarie e bevande;
- installare strutture fisse, se non specificatamente autorizzate dall’istituzione scolastica;
- lasciare all’interno dei locali attrezzi che pregiudichino la sicurezza dell’edificio;
- l’istituzione scolastica è esente dalla custodia del materiale e delle attrezzature lasciate all’interno dell’edificio scolastico.

Art. 7 – Contributi per l’utilizzo dei locali scolastici

A fronte di concessione dei locali scolastici per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola non sono previste quote di contribuzione da parte del Concessionario, ma nell’eventualità solo donazione liberale o donazione di materiale didattico o collaborazioni in occasione di eventi organizzati dall’istituzione scolastica)

Art. 8 – Decadenza, Revoca, Recesso

In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 15 (quindici) giorni prima del termine.

Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’istituto scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.

Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.